



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SINGOLI SOGGETTI LEGITTIMATI, PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE, DI SPETTACOLO, E PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della Cultura, spettacolo e intrattenimento, a beneficio dell'associazionismo operante con finalità non lucrative, con spirito di valorizzare le libere forme associative esistenti nel Comune ed operanti in vari campi, da quello Culturale a quello Civile ed a quello Sociale e di promuovere le stesse anche attraverso la concessione in uso di locali e contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari all'espletamento delle attività.

Art.1 - Principi

Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, che interessino la popolazione residente nel Comune e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento; può concedere inoltre contributi alle Associazioni di Volontariato senza scopo di lucro, per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività.

Art. 3 – Finalità degli interventi

L'Amministrazione Comunale procede all'erogazione di contributi di cui all'Art. 1 per le seguenti finalità:

- a) Diffusione e Promozione culturale, turistica e sportiva;
- b) Sostegno delle attività di volontariato;
- c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali.

Le finalità elencate nel precedente comma, non precludono al Comune, la possibilità di definire interventi volti a soddisfare esigenze particolari della Comunità o che costituiscano testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art.2 - Forme di intervento

L'Amministrazione Comunale interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:

- a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata;
- b) la predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e la concessione di sedi ed impianti;
- d) la concessione di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti, destinati o di contributi per l'acquisto delle stesse..

Art. 4 - Informazione

Gli uffici competenti sono tenuti ad offrire informazione generale, tramite i mezzi di comunicazione, ovvero attraverso altri strumenti idonei, a tutti i soggetti direttamente interessati ai contributi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Programmazione e finanziamento

Il Consiglio Comunale, nell'ambito del proprio potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare alle attività di cui all'art. 1.

Art. 6 - Pubblicità

E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale è reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune di Pabillonis.

E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

Art. 7 - Competenze della Giunta

Spetta alla Giunta Comunale stabilire, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la quantificazione dei contributi **destinati alle diverse attività ed eventi che si intendono promuovere**, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal Consiglio, nonché alle eventuali disposizioni di dettaglio.

Art. 8 - Criteri di accesso ai contributi e attribuzione del relativo punteggio

L'erogazione dei contributi e la concessione di beni sarà subordinata all'applicazione dei seguenti criteri e punteggi:

RILEVANZA SOCIALE E INTERESSE PER L'INTERA COMUNITÀ CITTADINA, DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA	1 PUNTO
CORRISPONDENZA PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE CON INTERVENTI PRIORITARI DEFINITI DALL'ENTE	2 PUNTI
AFFIDABILITÀ SOGGETTIVA DEL RICHIEDENTE, VALUTATA SULLA BASE DELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ E DELL'ESITO DEGLI EVENTUALI PRECEDENTI RAPPORTI CONTRIBUTIVI	1 PUNTO PER OGNI ATTIVITÀ
PERSONE COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE (ISCRITTI E PARTECIPANTI)	1 PUNTO OGNI 10 ISCRITTI/PARTICIPANTI FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI
AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE: COMUNALE COMUNI LIMITROFI COMUNALE CON PROIEZIONE PROVINCIALE	1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI
PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI RILEVANZA COMPORTANTI RICONOSCIMENTO PER IL COMUNE DI PABILLONIS	1 PUNTO PER OGNI EVENTO FINO AD UN MASSIMO DI 3 PUNTI
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	1 PUNTO OGNI A 500 EURO DI COMPARTICIPAZIONE PER UN MASSIMO DI 6 PUNTI (EURO 3.000,00)
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	PUNTI 1

Saranno ammesse a contributo le proposte che raggiungeranno il punteggio minimo di 10.

In caso di concorso tra domande di contributo per uno stesso evento/attività e qualora lo stanziamento in bilancio sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste pervenute, le somme a disposizione saranno ripartite tra i beneficiari ammessi secondo la seguente formula:

m = somma dei punteggi delle associazioni ammesse al beneficio

n_i = punteggio assunto dalla i -esima associazione

$X_i\% = n_i \sqrt{m}$ percentuale di assegnazione somme alle associazioni

Art. 9 – Concessione di contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature

Sono ammesse a contributo le Organizzazioni di volontariato e i Gruppi Comunali che operano nel territorio comunale di Pabillonis.

Il contributo massimo al netto di iva, assegnabile per ciascuna associazione che ne faccia richiesta, sarà predisposto ogni anno in sede di bilancio di previsione compatibilmente alle possibilità dell'Ente.

Le istanze di contributo, dovranno essere presentate all'Ufficio Socio-Culturale del Comune di Pabillonis, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce.

Alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa circa l'attività per la quale è richiesto il contributo, con l'indicazione del preventivo di spesa, lo scopo che si intende raggiungere.

Il contributo può essere concesso per l'acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione, o comunque sia attrezzature necessarie all'espletamento delle attività che l'Associazione svolge nell'ambito territoriale del Comune.

Per l'assegnazione di tali contributi valgono sempre i criteri contemplati nella tabella di cui al precedente Art. 8.

Art. 10 – Rendiconto e Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi

Entro la fine dell'esercizio finanziario successivo (anno solare) a quello di concessione del contributo o beneficio economico, i soggetti beneficiari dell'intervento dovranno presentare al Comune la seguente documentazione:

- Bilancio consuntivo
- Rendiconto ed una descrizione dell'iniziativa o attività ammessa a contributo o beneficio economico attraverso il modulo appositamente predisposto, corredato dai giustificativi di spesa (fatture, scontrini fiscali, ecc). Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.

La mancata presentazione della documentazione indicata secondo modi e termini, di cui al precedente comma, comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo o beneficio economico, nonché l'obbligo da parte del soggetto assegnatario, alla restituzione del contributo eventualmente già introitato.

In caso di mancata, parziale o difforme effettuazione delle iniziative o attività ammesse a contributo, così come in caso di parziale utilizzazione del contributo concesso, il Responsabile del Servizio interessato provvederà a revocare o riformulare l'entità del contributo concesso, con l'obbligo, da parte del soggetto assegnatario, all'eventuale restituzione del contributo già introitato.

La mancata restituzione di contributi già liquidati nei casi di cui ai precedenti commi comporta, oltre a eventuali azioni legali per il recupero coatto degli stessi contributi, l'esclusione dei soggetti interessati da qualsiasi ulteriore beneficio economico da uno a tre anni fino al rinnovo delle relative cariche sociali.

Il contributo sarà erogato nel seguente modo:

- 50% del contributo ad approvazione del programma;
- il restante 50% su presentazione e approvazione del rendiconto finale.

Art. 11 - Iniziative destinate alla beneficenza

Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato sia devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, sia devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande

L'istanza per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere redatta su modulo appositamente predisposto dal Comune, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e deve contenere:

- a) generalità, residenza e numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) relazione illustrativa del programma delle attività che si intendono svolgere e delle relative previsioni di spesa;
 - c) bilancio previsionale in cui dovranno essere evidenziate le entrate e i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - d) la misura del contributo richiesto all'Amministrazione;
 - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione necessaria in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità al beneficio;
- c) statuto e cariche sociali o, in assenza di cariche sociali, il nome e il recapito del legale rappresentante;

Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo devono pervenire al protocollo generale del Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce.

Art. 13 - Procedimento

Il Responsabile del Servizio non può attribuire nessun contributo o altro beneficio economico a favore di soggetti ed iniziative privi dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con le norme del presente regolamento.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio competente provvede all'istruttoria delle richieste pervenute, applicando i criteri stabiliti nel presente regolamento. Tutte le richieste saranno esaminate compatibilmente con le disponibilità di bilancio. In conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale, si provvederà alla liquidazione dei contributi con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 14 - Misura dei contributi e dei vantaggi economici

L'entità del contributo è commisurata solo alle spese che si prevede di sostenere, con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, a prestazioni personali da parte di soci, dipendenti o aderenti.

Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultano necessarie o giustificabili per l'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.

Art. 15 - Concessione di beni

La concessione in uso occasionale o temporanea di sedi, impianti, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere sono disposti dal Responsabile del Servizio, previa istruttoria, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa e previo versamento del deposito cauzionale.

I beni concessi devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e pertanto di essi si dovrà far constatare lo stato di conservazione sia al momento della consegna sia della riconsegna.

Art. 16 - Patrocinio

E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della Cultura, dell'Arte, dell'Economia e del Benessere complessivo della collettività. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune, potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:

- a) la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

Art. 17 - Istituzione del Registro Comunale

I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale e turistica che hanno sede legale e/o operano nel territorio del Comune di Pabillonis e in particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
- b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività.

Art. 18 – Istanza di iscrizione al Registro Comunale

Le libere forme associative, che intendano iscriversi nel Registro, presentano al Sindaco domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, indicando:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla e il codice fiscale;
- b) il nome del rappresentante legale; (per le associazioni di livello nazionale dovrà essere indicato il nome del legale rappresentante locale);
- c) l'oggetto e le finalità sociali;
- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il numero dei soci o degli aderenti e l'importo della quota associativa;
- f) le eventuali attività di pubblica utilità che siano interessate a svolgere in collaborazione con il Comune;
- g) la sezione tematica, o le sezioni, per cui si chiede l'inserimento.

Dovranno essere allegati alla domanda:

- h) una relazione sull'attività svolta e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche o di altri materiali e servizi di interesse generale;
- i) atto costitutivo e lo statuto, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

Art. 19 - Iscrizione e cancellazione dal registro

Entro il 31 maggio, il responsabile competente provvederà ai seguenti adempimenti:

- a) iscrizione delle libere forme associative nelle diverse sezioni tematiche del Registro Comunale;
- b) cancellazione dal Registro delle libere forme associative;
- e) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione.

Art. 20 - Opposizione e ricorso

Contro l'esclusione motivata dal Registro è possibile presentare:

- opposizione formale indirizzata al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- ricorso giurisdizionale, nei termini di legge.

Art. 21 - Rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data del provvedimento che l'attesta.

Ogni libera forma associativa iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.

Entro trenta giorni dalla scadenza della validità della iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.

Sono comprese, a semplice richiesta scritta conforme, le associazioni già inserite nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi ed ai fini dell'art. 6 della L. 266/1991.

Art. 22 - Pubblicità del Registro

Il Registro Comunale delle libere forme associative è pubblico e resta depositato in permanenza presso la sede Comunale e nel Sito istituzionale dell'ente.

Il Registro è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblicato annualmente a norma di legge con l'indicazione completa dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al presente regolamento, dei relativi importi delle finalità.

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, mediante:

- distribuzione di copia a ciascun gruppo consiliare;
- pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- deposito presso l'URP;
- deposito presso gli Uffici preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia del presente atto;

Art. 24 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale;
- b) per i contributi concessi dalla Regione ed erogati tramite il Comune a soggetti singoli e per gli importi da essa definiti;
- e) per gli interventi urgenti in caso di calamità;
- d) in tutti i casi in cui contrasti con leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque con altre specifiche normative.
- e) per i contributi alle società sportive inerenti le attività ordinarie e in contrasto con il regolamento per l'attribuzione dei contributi allo sport.

Art. 25 - Responsabilità

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e va pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni. In sede di prima attuazione, le istanze di richiesta contributi relative a iniziative per l'anno 2013 possono essere accolte entro il 28 Febbraio 2013.

Art. 27 - Norma finale

La risoluzione di eventuali dubbi o questioni che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione del presente regolamento è di competenza della Giunta Comunale con apposite delibere.